

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2758

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ACUNZO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e sul loro impatto sulla salute delle popolazioni e sull’ambiente

Presentata il 30 ottobre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il malfunzionamento degli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani costituisce un problema molto grave in tutto il mondo e anche nel nostro Paese, incidendo negativamente sulla salvaguardia dell’ambiente e sulla salute dei cittadini.

In Italia non esiste ancora una legislazione unitaria, essendo stata demandata alle singole regioni la regolamentazione della materia, né sono state risolte molte questioni relative alla conformità alla disciplina dell’Unione europea, che non fanno che aggravare la situazione di incertezza normativa e che finiscono per accrescere le conseguenze negative, che vanno dall’inquinamento dei terreni e delle falde acquifere alle emissioni odorigene e, specie nei mesi estivi, agli incendi che penalizzano ulteriormente i nostri territori.

Il nuovo articolo 272-*bis* (Emissioni odorigene) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, non ha avuto ancora un’applicazione uniforme e condivisa; esso, comunque, conferma il potere delle regioni di legiferare in materia di emissioni odorigene e, quindi, non aggiunge nulla a quanto già previsto dalle leggi precedenti e, in ogni caso, dando alle stesse regioni la facoltà di prevedere limiti specifici, non fornisce ulteriori indicazioni.

Prevedibilmente, l’armonizzazione delle normative a livello nazionale, con parametri univoci e validi per tutti, richiederà ancora del tempo. E intanto i vari problemi che ne derivano continuano a nuocere alla salute e alla vivibilità dei cittadini, specie di quelli costretti a vivere nei pressi degli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Si consideri, inoltre, che anche in materia di sostanze odorigene non si hanno indicazioni normative definite per quanto riguarda la qualità dell'aria, ma solo per quanto riguarda la concentrazione di alcuni componenti, peraltro non rilevata e registrata metodicamente.

Per fare fronte immediatamente a tutte queste criticità si rende necessaria e urgente l'istituzione di una Commissione par-

lamentare di inchiesta sugli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e sul loro impatto sulla salute delle popolazioni e sull'ambiente, al fine di procedere a una mappatura nazionale delle diverse emergenze e di armonizzare le diverse norme vigenti, favorendo la stesura di un testo unificato e attribuendo nuovi poteri di controllo alle istituzioni comunali, provinciali e regionali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sugli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e sul loro impatto sulla salute delle popolazioni e sull'ambiente, di seguito denominata « Commissione », con i seguenti compiti:

a) monitorare lo stato dei siti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

b) audire esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni locali e delle associazioni ambientaliste che ne facciano richiesta;

c) svolgere missioni per verificare il corretto funzionamento degli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani segnalati alla Commissione;

d) verificare la corretta applicazione delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

e) valutare gli eventuali effetti nocivi delle emissioni odorigene dei rifiuti solidi urbani sulla salute delle popolazioni e sull'ambiente;

f) individuare gli interventi utili per prevenire eventuali danni all'ambiente causati dalle attività di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

g) sollecitare i soggetti impegnati nelle attività di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ad adottare le più moderne tecniche utili per contrastare gli effetti negativi delle medesime attività sulla salute delle popolazioni e sull'ambiente, nonché sull'agricoltura e sull'allevamento degli animali;

h) individuare iniziative di carattere normativo che prevedano l'ampliamento del potere di controllo dei sindaci, dei consiglieri provinciali e regionali e degli altri soggetti competenti sul corretto svolgimento delle attività di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

i) valutare la possibilità di un'armonizzazione delle diverse normative vigenti in materia di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai fini della predisposizione di un testo unificato.

Art. 2.

(Durata della Commissione e relazioni alle Camere)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione e riferisce alle Camere con una relazione finale sui risultati delle sue indagini, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno.

Art. 3.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza asso-

luta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del quinto periodo del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 4.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

4. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità dell'inchiesta.

5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 5.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione dei lavori della Commissione)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commis-

sione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di consulenti ed esperti del settore della gestione dei rifiuti e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nella misura massima di 200.000 euro per ciascun anno di attività.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



18PDL0121490